



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2012

IL DIRETTORE

ENRICO COCCHI

Ai Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012

Agli Uffici Tecnici dei Comuni colpiti dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Agli Ordini professionali delle Province di
Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia

Oggetto: circolare in merito alle incompatibilità tra la figura del tecnico progettista o direttore dei lavori di ripristino o ricostruzione degli edifici danneggiati ed il titolare dell'impresa prescelta per l'esecuzione degli stessi

Gentilissimi,

con la presente si intende fornire alcuni chiarimenti in merito alle incompatibilità di cui all'oggetto sollevato a seguito di numerosi quesiti e segnalazioni, pervenute alle strutture del commissario, che hanno fatto emergere l'esigenza approfondire il tema in sede di Tavolo Tecnico Congiunto e di fornire alcune precisazioni.

La nuova edizione delle Linee Guida, approvate con Decreto n. 1462 del 19/5/2016, contiene, al punto 9.3.1, una precisa indicazione circa la incompatibilità tra la figura del tecnico progettista o direttore dei lavori di ripristino o ricostruzione degli edifici danneggiati ed il titolare dell'impresa prescelta per l'esecuzione degli stessi.

Il principio alla base di quanto esplicitato nelle Linee Guida è che il progettista e ancor più il direttore dei lavori, devono essere soggetti terzi ed imparziali rispetto all'impresa appaltatrice. Tale principio, applicabile sia nei lavori pubblici che privati, ricompreso in genere nei codici etici dei diversi ordini professionali ed alla base di comportamenti deontologicamente corretti a salvaguardia del committente beneficiario di contributo pubblico, non è stato introdotto dalle Linee Guida, ma dedotto da un quadro normativo

Viale Aldo Moro 52
40127 Bologna

tel 051.527.5820
fax 051.527.5504

Email: agenziaricostruzione@regione.emilia-romagna.it
agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it



generale che è alla base dei corretti rapporti tra committenti-tecnici professionisti-impresе appaltatrici e che le stesse Linee Guida hanno esplicitato.

In materia di lavori Pubblici la necessità di salvaguardare il ruolo di terzietà di alcune figure tecniche nasce con la legge n. 109/1994, cd. legge Merloni, all'art. 17, comma 9, che vietava la partecipazione dell'affidatario di incarichi di progettazione, nonché ai suoi dipendenti e collaboratori, per appalti o subappalti dove abbia svolto la suddetta attività di progettazione; parimenti si vietava la partecipazione a procedure di affidamento di soggetti controllati, controllanti o collegati ad affidatari di incarichi di progettazione, sulla scorta dell'art. 2359 C.C. Il codice degli appalti pubblici, D.lgs 163/2006, art. 90, comma 8, ha poi ripreso alla lettera il tenore dell'art 17 suddetto.

Per quanto attiene alle ordinanze commissariali che disciplinano la concessione di contributi per il ripristino di edifici danneggiati dal sisma, già dalle prime versioni di quest'ultime, sono stati indicati i ruoli e i compiti dei diversi soggetti che intervengono nel procedimento, compresi i tecnici che hanno l'importantissimo compito di supportare il beneficiario (a volte con piena delega) nella scelta dell'impresa da selezionare tramite comparazione di almeno due offerte, come originariamente previsto dal protocollo MEF del 04/10/2012, al fine di preservare pienamente la concorrenzialità e la trasparenza della procedura selettiva. E' evidente quindi che il progettista incaricato anche della procedura MUDE, non deve essere condizionato nella sua attività dal rapporto con un'impresa interessata all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di adottare soluzioni progettuali particolarmente gradite a quest'ultima. Ovviamente il conflitto sorge solo nel caso che il rapporto tra impresa e tecnico sia stabile (legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, ecc....) e non riferito ad episodici incarichi professionali.

A maggior ragione il principio della incompatibilità si applica alla figura del Direttore dei lavori come rimarcato, per i lavori pubblici, anche dal nuovo codice degli appalti pubblici, D.lgs n. 50/2016 che, sottolineando la posizione di terzietà del direttore dei lavori nei confronti dell'impresa appaltatrice, ne amplia i poteri direttivi, di controllo tecnico, contabile e amministrativo, poteri estesi anche agli appalti privati.



A conferma di tutto ciò si richiamano gli articoli 1660 e 1662 del Codice Civile, da riferirsi agli appalti sia pubblici che privati, che fanno espresso riferimento al contraddittorio tra appaltatore (impresa prescelta) e committente (beneficiario del contributo e tecnico suo delegato) sia in tema di variazioni progettuali che di conduzione del cantiere.

Gli Ordini professionali, in veste di garanti della qualità delle attività svolte dai propri professionisti, sono chiamati quindi a verificare il corretto comportamento degli iscritti che operano nell'area del sisma e tenuti, in caso di segnalazione, ad esercitare le eventuali funzioni disciplinari a cui sono preposti.

Anche al beneficiario del contributo, in quanto committente, spetta la verifica del corretto comportamento del tecnico nominato e la possibilità di tutela nelle sedi competenti in caso di comportamenti illeciti.

In merito, infine, al quesito se l'indicazione delle Linee guida si debba applicare anche a pratiche già depositate ed in corso d'istruttoria o addirittura in fase di esecuzione si può sostenere che spetta al Comune verificare se, nel caso specifico, sono stati adottati tutti i criteri previsti a tutela del beneficiario e dell'erario, in termini di sicurezza e di economicità, dell'intervento ed eventualmente segnalare il fatto al competente ordine professionale per i provvedimenti di competenza.

In generale comunque, visto l'interesse a non rallentare gli interventi di ricostruzione finalizzati al rientro nelle proprie abitazioni di cittadini colpiti dal sisma e per evitare aggravii di costi e l'insorgenza di conflitti tra tecnici, il Comune potrebbe prendere atto del progetto depositato e, qualora sia stata espletata la procedura richiesta per la scelta dell'impresa appaltatrice, proseguire nell'attività istruttoria fino al provvedimento di concessione del contributo e nelle erogazioni conseguenti all'avanzamento lavori, purché comunque si proceda immediatamente alla sostituzione del direttore dei lavori, qualora quest'ultimo risulti incompatibile.

Cordiali saluti,

Enrico Cocchi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Enrico Cocchi", written in a cursive style.